

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 34° aggiornamento – Ristampa integrale – Attuazione di Orientamenti EBA e altri interventi

1. Premessa

Con il presente aggiornamento viene ristampata integralmente la Circolare 285/13.

Le principali modifiche riguardano il Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni” e il Capitolo 4 “Il sistema informativo” della Parte I, Titolo IV, della Circolare per dare attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione (*Guidelines on outsourcing*, EBA/GL/2019/02). Sono state inoltre effettuate limitate modifiche di carattere esplicativo alle disposizioni del Capitolo 3 per assicurare un pieno allineamento con gli Orientamenti dell’EBA sulla *governance* interna (EBA/GL/2017/11), cui le disposizioni sono già conformi. Infine, sono state introdotte alcune semplificazioni alla disciplina dei gruppi bancari cooperativi ed effettuati alcuni interventi redazionali.

In linea con quanto previsto nel regolamento della Banca d’Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale ⁽¹⁾, le modifiche che attuano conformemente il contenuto degli Orientamenti dell’EBA non sono state sottoposte a consultazione pubblica né ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR). I limitati interventi sulla disciplina dei gruppi cooperativi sono stati invece oggetto di una consultazione ristretta e, non comportando costi addizionali per le banche né impatti significativi, non sono stati sottoposti ad AIR.

2. Attuazione degli Orientamenti EBA

Le Sezioni I, IV, V e IX del Capitolo 3 e la Sezione VI del Capitolo 4 sono state modificate per attuare gli Orientamenti in materia di esternalizzazione, che mirano a stabilire un quadro armonizzato per gli accordi di *outsourcing* alla luce del crescente ricorso all’esternalizzazione da parte degli intermediari e dei rischi che ne derivano. L’attuazione avviene mediante un rinvio integrale agli Orientamenti. Nelle disposizioni sono stati eliminati i riferimenti alla Raccomandazione dell’EBA sull’esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*, abrogata e incorporata negli Orientamenti.

Le nuove regole in materia di esternalizzazione introducono specifici obblighi per gli intermediari, tra cui la tenuta di un registro aggiornato delle attività esternalizzate; la valutazione del rischio di concentrazione relativo ai fornitori di servizi in tutte le fasi dell’esternalizzazione; l’inserimento nei contratti di *outsourcing* di clausole dettagliate su diritti di accesso e *audit*, sicurezza e integrità dei dati, strategie di uscita e continuità operativa. Inoltre, in aggiunta all’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità di vigilanza prima di dare corso all’esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti (già presente nella normativa nazionale), le nuove norme introducono un obbligo di notifica anche quando un’attività già esternalizzata è riclassificata dall’intermediario come funzione essenziale o importante.

In un’ottica di semplificazione della normativa e in linea con quanto previsto dagli Orientamenti, l’informativa preventiva all’autorità di vigilanza dell’intenzione di esternalizzare una funzione essenziale o importante non determina più la possibilità di avviare un procedimento amministrativo di divieto dell’esternalizzazione ⁽²⁾. I controlli sulle esternalizzazioni sono svolti dall’autorità di vigilanza nel corso delle attività di analisi sugli intermediari (ad esempio, nell’ambito dello SREP). Restano fermi i poteri di intervento

¹ Provvedimento del 9 luglio 2019 “Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 8”.

² Le banche possono inoltre avviare un confronto preliminare con l’autorità di vigilanza sui progetti di esternalizzazione più rilevanti e/o innovativi.

dell'autorità, in virtù dei quali è possibile in particolare adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti delle banche.

Con l'attuazione degli Orientamenti, inoltre, sono state superate le restrizioni previste dalla previgente disciplina per l'esternalizzazione dei compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo al di fuori del gruppo bancario, che ora è ammessa nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il Capitolo 4 sull'esternalizzazione dei sistemi informativi specifica che le misure di attenuazione dei rischi del fornitore dei servizi devono essere conformi con il quadro di riferimento per la gestione del rischio ICT e di sicurezza della banca ⁽³⁾. Il Capitolo chiarisce inoltre il contenuto dell'informativa da rendere alla Banca d'Italia e alla BCE e prevede che la relazione relativa ai controlli svolti sulle funzioni esternalizzate al di fuori del gruppo dia conto anche dei principali servizi ICT forniti da terze parti che non assumono la qualifica di esternalizzazione.

Per esigenze di raccordo e di aggiornamento dei riferimenti interni, con l'attuazione degli Orientamenti sono stati inoltre effettuati interventi mirati ai seguenti capitoli della Circolare: autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Titolo I, Cap. 1, Allegato A, Parte II e Allegato B, Sezione A); continuità operativa (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 5, par. 3); gruppo bancario cooperativo (Parte Terza, Cap. 6, Sez. II e Sez. III); investimenti in immobili (Parte Terza, Cap. 10, Sez. III); Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1, Sez. I e Sez. II).

Nel Capitolo 3 sono stati infine apportati alcuni interventi per assicurare un pieno allineamento delle disposizioni di vigilanza agli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna.

Questi interventi, che hanno carattere esplicativo e non introducono elementi di novità, sono volti a chiarire alcuni aspetti quali il processo di approvazione di nuovi prodotti, le comunicazioni al personale, il parere preventivo del responsabile della funzione di controllo dei rischi e i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*), nonché a integrare nelle disposizioni i numerosi rinvii agli Orientamenti sulla *governance* interna presenti negli Orientamenti in materia di esternalizzazione.

3. Altri interventi

La disciplina applicabile ai gruppi bancari cooperativi è stata semplificata. In particolare:

i) nell'ambito della disciplina in materia di processo di controllo prudenziale, è stato eliminato l'obbligo per le banche di credito cooperativo affiliate a un gruppo bancario cooperativo di redigere i resoconti in materia di ICAAP e ILAAP a livello individuale (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione I, par. 4). La previsione, non prevista per i gruppi bancari ordinari, era stata introdotta per facilitare la conduzione del processo di controllo prudenziale nella fase di avvio dell'operatività dei gruppi bancari cooperativi, terminata la quale può essere eliminata;

ii) nel capitolo sui gruppi bancari cooperativi si prevede che, in deroga alle disposizioni di carattere generale in materia di esternalizzazione, la capogruppo di un gruppo bancario cooperativo presenti una relazione unitaria sui controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate al di fuori del gruppo (Parte Terza, Cap. 6, Sez. II, par. 2). In questo caso, l'omogeneità del modello di business e dell'operatività delle banche di credito cooperativo affiliate a un gruppo rende, al contempo, molto dispendiosa e non necessaria la redazione di una relazione da parte di ciascuna entità del gruppo.

³ Cfr. Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology - ICT*) e di sicurezza del 28 novembre 2019 (EBA/GL/2019/04).

Nel capitolo sul processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Titolo III, Cap. 1, Sez. III, sottopar. 2.2) è stato corretto un errore materiale nel riferimento al calcolo dell'indicatore di *early warning* per il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*nontrading activities*)⁽⁴⁾.

È stata infine predisposta una nuova versione integrale della Circolare 285 nella quale sono stati eliminati i residui riferimenti a disposizioni abrogate delle Circolari n. 229 e n. 263, ora sostituiti con il rinvio alle nuove disposizioni, ed è stata modificata la data di applicazione della nuova disciplina sulla definizione di *default*⁽⁵⁾. Gli interventi hanno interessato in particolare i seguenti capitoli: banche extracomunitarie in Italia (Parte Prima, Tit. I, Cap. 7, Sez. VIII, Allegato A); sistema dei controlli interni (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3, Allegato A, par. 13); requisiti patrimoniali (Parte Seconda, Cap. 2, Sez. III, par. 1); rischio di credito – metodo standardizzato (Parte Seconda, Cap. 3, Sez. III e Sez. IV); rischio di credito – metodo IRB (Parte Seconda, Cap. 4, Sez. III e Sez. V); partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1, Sez. I e Sez. II); banche di credito cooperativo (Parte Terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2); Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1, Sez. III).

4. Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento:

- i) è introdotto il seguente nuovo procedimento amministrativo:
 - *autorizzazione alla deroga, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale degli obblighi relativi al sistema dei controlli interni per le banche che sono state autorizzate alla deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'art. 7 del CRR (ai sensi dell'art. 53-bis, co. 1, lettera d, TUB) (Circ. 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 5; termine 120 giorni);*
- ii) sono abrogati i seguenti procedimenti amministrativi:
 - *divieto dell'esternalizzazione di funzioni operative importanti o di controllo (Circ. 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 5; termine: 60 giorni);*
 - *divieto dell'esternalizzazione di funzioni operative importanti o di controllo nell'ambito del gruppo di appartenenza (Circ. 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 5; termine: 60 giorni).*

5. Entrata in vigore e regime transitorio

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

Le disposizioni si applicano a tutti gli accordi di esternalizzazione conclusi, rinnovati o modificati a partire da tale data.

Le banche, entro la fine del 2021, completano il registro delle attività esternalizzate con la documentazione di tutti gli accordi di esternalizzazione esistenti (ad eccezione degli accordi di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*, per i quali il registro è già applicabile) e adeguano i contratti già esistenti alle nuove norme. Qualora la revisione dei contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti non sia conclusa entro il 31 dicembre 2021, le banche ne danno comunicazione alla BCE o alla Banca d'Italia, indicando la data entro la quale intendono

⁴ L'indicatore è calcolato rapportando la variazione del capitale economico nei sei scenari di shock standardizzati, come definiti negli Orientamenti dell'EBA sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading activities*) (GL/2018/02), al capitale di classe 1 (*Tier 1*) in luogo del capitale primario di classe 1 (CET1).

⁵ Cfr. Comunicazione della Banca d'Italia del 10 giugno 2020 sulla decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina sul default.

adeguarsi al nuovo regime, le misure previste per completare l'adeguamento o l'eventuale strategia di uscita dal contratto di esternalizzazione ⁽⁶⁾.

Le banche possono esternalizzare funzioni essenziali o importanti afferenti ad attività bancarie o servizi di pagamento soggetti ad autorizzazione a fornitori di servizi di paesi terzi in assenza di un accordo di cooperazione tra le autorità di vigilanza competenti fino al 31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾.

Le comunicazioni preventive relative ai progetti di esternalizzazione di funzioni operative importanti presentate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni continueranno a essere processate secondo le regole del precedente regime normativo.

⁶ Cfr. Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione, par. 13-16.

⁷ Cfr. Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione, par. 13 e 63.